



Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza

Genova, 8 ottobre 2014

Prot. n. PG/2014/190743
Class. 2014/C2.4/50

Al Signor Presidente
I Commissione

Al Signor Presidente
II Commissione

L o r o S e d i

Al Signor Presidente
Giunta regionale

S e d e

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S e d e

e p.c. Ai Settori Consiliari

S e d e

Ai Gruppi Consiliari

S e d e

Oggetto: Proposta di legge di iniziativa popolare n. 373 del 08 ottobre 2014 - Comuni di Apricale, Armo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d'Arroscia, Diano Castello, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Ligure, Taggia, Terzorio, Vallecrosia, Vasia
-Articolo 7, comma 1, lettera b) dello Statuto-

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale di iniziativa dei Comuni di Apricale, Armo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d'Arroscia, Diano Castello, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Ligure, Taggia, Terzorio, Vallecrosia, Vasia, avente ad oggetto:

"ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 118, QUARTO COMMA DELLA COSTITUZIONE: NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA UMANITARIA ATTIVA".

Al Signor Presidente della I Commissione per l'esame ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della II Commissione per il parere di cui al primo comma dell'art. 85 del Regolamento stesso.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), dello stesso Regolamento.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

(Michele Boffa)

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA LIGURIA	
000373	080TT14
D.D.L. - P.D.L.	

Proposta di legge ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) dello Statuto di iniziativa dei Comuni:

Apricale, Armo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d'Arroscia, Diano Castello, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Ligure, Taggia, Terzorio, Vallecrosia, Vasia.

"Attuazione dell'articolo 118, quarto comma della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva".

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge, i Comuni intendono promuovere la cittadinanza umanitaria attiva dando attuazione al principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale.

Come è noto, il principio di sussidiarietà, nelle due accezioni, verticale e orizzontale, è stato recepito dal nuovo Statuto della Regione Liguria, approvato nel 2005; l'articolo 2 lo elenca tra i principi fondamentali ai quali la Regione ispira il proprio ordinamento e informa la propria azione; in particolare, al comma 2, lettera c), ove si afferma che la Regione riconosce e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale di azione legislativa e amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, le comunità e le autonomie funzionali.

In quest'ottica, la proposta di legge favorisce, sulla base di indirizzi definiti dalla Regione, l'iniziativa di cittadini e associazioni in una serie di attività riguardanti le principali aree di intervento di interesse della collettività, quali servizi pubblici sociali, culturali, volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa, al rafforzamento dei sistemi produttivi. Essa si pone dunque come disciplina di carattere generale tesa ad individuare una procedura che consenta ai soggetti che intendono predisporre progetti, di poterlo fare in un contesto di chiarezza e semplificazione, contemplando a tal fine anche incentivi sia diretti che indiretti. In questo sta il carattere innovativo della proposta, nel cercare di mettere in piedi un percorso semplice e definito affinché le risorse e la spinta partecipativa delle molte anime della società civile non rimanga inutilizzata, specie in un momento di grande sofferenza delle istituzioni, che rende quanto mai necessaria l'applicazione in senso stretto della sussidiarietà orizzontale, ovvero dare il massimo spazio all'intervento della comunità in tutte le sue espressioni, rispetto al quale l'intervento pubblico diventa appunto sussidiario. La Regione, in questi anni, non ha sottovalutato l'importanza di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, con iniziative che hanno trovato spazio in alcune leggi di particolare impatto sulla società, per esempio in materia di servizi sociali e sociosanitari, di istruzione e formazione.

In questo contesto, la proposta di legge si pone l'obiettivo di favorire da un lato l'interazione con le norme già attivate dalla Regione onde creare proficue sinergie, dall'altro di dare compiuta attuazione alle potenzialità offerte dal metodo della sussidiarietà orizzontale per migliorare significativamente la qualità dei servizi resi ai cittadini.

Articolo 1 (Principi generali)

1. Con la presente legge la Regione Liguria, in base al principio di sussidiarietà dell'articolo 118, quarto comma della Costituzione e degli articoli 2 e 6 dello Statuto, promuove la cittadinanza umanitaria attiva.
2. Ai fini della presente legge si intende per cittadinanza umanitaria attiva l'effettiva partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alle politiche di governo della cosa pubblica, nonché una proficua collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione per un'organizzazione solidale della comunità.
3. La presente legge disciplina i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati e delle formazioni sociali con l'azione di Comuni, Province, Città Metropolitana e Regione e altri Enti locali e Autonomie funzionali, nello spirito di leale collaborazione e cooperazione affinché, in base al principio dell'intesa reciproca e attraverso idonei strumenti di protocollo, vengano svolte attività di interesse generale. Finalità della legge è pertanto quello di favorire e regolare la partecipazione delle persone singole o associate affinché da soggetti amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni affinché tutti prendano attivo interesse al bene civico, culturale e morale della comunità stessa, quali il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, l'istruzione, i servizi pubblici, le infrastrutture.
4. L'attuazione del principio di sussidiarietà è diretta al miglioramento del livello dei servizi e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, all'amministrazione paritetica della cosa pubblica.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Sono considerate attività di interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegino la libera scelta e l'autosostentamento in una logica di collaborazione e di co – progettazione territoriale.
2. Sono escluse le attività inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico – imprenditoriale.

Articolo 3 (Soggetti)

1. L'iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura.
2. Possono intervenire nei processi di informazione, consultazione, progettazione partecipata tutti i cittadini singoli o associati, le formazioni e le istituzioni sociali, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di servizio, le imprese, gli operatori

economici, gli enti civili e religiosi e tutte le persone che lavorano, studiano e soggiornano nel territorio.

Articolo 4

(Modalità di attuazione)

1. La Regione garantisce ai cittadini un'informazione puntuale sulle strategie di governo della cosa pubblica adottate dalla Pubblica Amministrazione in quanto l'informazione è requisito indispensabile per l'attuazione della cittadinanza umanitaria attiva. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, la Pubblica Amministrazione competente assicura la tempestiva diffusione di tutta la documentazione relativa all'iniziativa, progetto o intervento oggetto di processo partecipativo, predisposta dai soggetti coinvolti in tale processo, dandone adeguata pubblicizzazione, al fine di promuovere la conseguente consultazione, che costituisce il secondo livello della cittadinanza umanitaria attiva e consente di raccogliere suggerimenti e proposte da parte del pubblico.

Articolo 5

(Interventi regionali)

1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce direttamente lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 e sollecita Province, Città Metropolitana, Comuni ed Enti locali affinché promuovano, a loro volta, lo svolgimento di tali attività.
2. In particolare possono essere previste, nei limiti delle competenze regionali, misure di carattere economico – finanziario, anche concernenti la riduzione o esenzione da tariffe e canoni, nonché nei confronti di Province, Città Metropolitana Comuni, Enti locali e Autonomie funzionali, inventivi di carattere finanziario.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, annualmente, in concomitanza con l'approvazione del Documento di Programmazione Economico Finanziaria, definisce gli indirizzi per l'attuazione della presente legge e le modalità che dovranno seguire le organizzazioni, le associazioni e gli agenti del terzo settore per rendere note le attività che intendono realizzare, d'intesa con la Regione.

Articolo 6

(Procedimento amministrativo)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale, predispongono progetti in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore. Nello spirito di massima semplificazione delle procedure amministrative attivabili ad istanza di parte, la pubblica amministrazione definisce e rende disponibile alla cittadinanza la documentazione i moduli richiesti per i singoli procedimenti.
2. La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedano forme di aggregazione e compartecipazione di più soggetti, singoli e/o associati,

anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con più efficacia gli interventi medesimi.

3. I progetti devono indicare:
 - a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;
 - b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;
 - c) le tipologie contrattuali di lavoro.
 - d) che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;
 - e) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
 - f) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attività amministrativa.
4. I progetti, previa intesa con l'Ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale che, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 5, procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e consistenza dell'attività di interesse generale;
 - b) idoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività proposta;
 - c) qualità del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento all'economicità ed efficienza degli stessi;
 - d) caratteristiche e tipologia dei destinatari;
 - e) benefici riflessi sull'attività amministrativa;
 - f) sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento.

Articolo 7

(Sistemi di monitoraggio)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, determina gli standard qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 2, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.
2. La Giunta regionale definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli Enti locali interessati.
3. La Giunta regionale con relazione riferisce annualmente al Consiglio sull'attuazione della presente legge.

Articolo 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'Area X "Persona, famiglia, associazioni" all'UPB 10.101 "Fondo per le politiche sociali" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.